



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia

Milano, data del protocollo

Ai Sig. Sindaci dei Comuni di
SAN ZENONE AL PO (PV)
CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)
FIESSE (BS)
GREZZAGO (MI)

Al Dott. Pasquale Vittorio DE MARCO
c/o Comune di
SAN ZENONE AL PO (PV)

Oggetto: Recesso del Comune di Grezzago (MI) dalla convenzione di segreteria tra i Comuni di SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI), FIESSE (BS) E GREZZAGO (MI) e permanenza convenzione.

Per quanto di competenza si trasmette, in allegato, il decreto n. 110 del 19 giugno 2018 di cui all'oggetto.

Con il permanere della Sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS) dovrà pervenire a questo Ufficio Albo, non appena approvato dai rispettivi Consigli Comunali, il nuovo testo convenzionale con il riparto delle quote.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia

Decreto n. 110

Milano, 19 giugno 2018

IL PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;
- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

RICHIAMATO il decreto n. 55 in data 01.03.2018 con il quale, tra l'altro, si è preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI), Fiesse (BS) e Grezzago (MI), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di San Zenone al Po (PV), di classe IV[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe IV[^], con scadenza stabilita alla data del 31.12.2019;

VISTI gli atti d'ufficio e considerato che la convenzione di segreteria di cui trattasi risulta coperta da segretario titolare nella persona del dott. Pasquale Vittorio De Marco;

VISTA la deliberazione consiliare n. 36 in data 13.06.2018 con la quale il Consiglio Comunale di Grezzago (MI) ha approvato il recesso unilaterale dalla suddetta convenzione di segreteria, ai sensi dell'art. 8 del vigente patto convenzionale, con decorrenza dal 24.06.2018;

PRESO ATTO che l'art. 8 della convenzione di segreteria tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI), Fiesse (BS) e Grezzago (MI) prevede che il recesso unilaterale di uno dei Comuni dovrà essere adottato con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione dell'ultima notifica da parte delle Amministrazioni interessate;

VISTA la nota prot. n. 3758 in data 23.05.2018 con la quale il Sindaco di Grezzago (MI) ha comunicato agli Enti convenzionati la volontà di recedere unilateralmente dalla convenzione di segreteria a far data dal 24.06.2018;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto con il presente decreto del recesso del Comune di Grezzago (MI) dalla convenzione di segreteria tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI), Fiesse (BS) e Grezzago (MI) a decorrere dal 24.06.2018 (ultimo giorno in convenzione 23.06.2018);

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 135 del 29 maggio 2000 e n. 164 del 27 luglio 2000, in materia di convenzioni di segreteria;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7 , comma 31 – ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari CC. PP. ;

VISTA la disposizione del Ministero dell’Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all’Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali “Ex Ages”;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 – Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell’istituzione dell’apposita Sezione Speciale nell’ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

DECRETA

Di prendere atto del **recesso** unilaterale del Comune di **Grezzago (MI)** dalla convenzione di segreteria tra i Comuni di San Zenone al Po (PV), Cassinetta di Lugagnano (MI), Fiesse (BS) e Grezzago (MI) a decorrere dal **24.06.2018** (ultimo giorno in convenzione 23.06.2018).

Dalla medesima data **permane** la convenzione di segreteria tra i Comuni di **SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di San Zenone al Po (PV), di classe IV[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe IV[^], e la cui **scadenza** risulta stabilita alla data del **31.12.2019**.

Dalla medesima data, il **dott. Pasquale Vittorio DE MARCO** conserva la titolarità della Sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di **SAN ZENONE AL PO (PV), CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI) E FIESSE (BS)**.

Dalla medesima data, il Comune di **Grezzago (MI)**, di classe IV[^], risulta vacante.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)